LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO TRA DISTOPIA E UTOPIA *

di Fabrizio Siracusano
(*Professore ordinario di diritto processuale penale, Università degli Studi di Catania*)

Sommario: 1. Uno sguardo verso l'orizzonte. – 2. La concezione "oggettiva" del giusto processo. – 3. La natura "sussidiaria" della durata ragionevole. – 4. Prime preoccupazioni e rassicuranti puntualizzazioni. – 5. *(Segue)*: la svolta efficientista della giurisprudenza creativa. – 6. *(Segue)*: dalla sussidiarietà alla primazia del fattore "temporale". – 7. Una necessaria "premessa" per un mutamento di prospettiva valoriale. – 8. Un cammino da non arrestare.

1. Il ruolo mi impone di fissare un punto di sospensione a un'emozione che è eredità di affetti.

Il legame con Enrico Marzaduri ha radici profonde e genesi a me assai cara; un legame che, anche grazie a questa solida genia, oggi coinvolge pure i suoi allievi (Benedetta Galgani, Daniele Negri e Stefano Ruggeri) e si traduce in sincera riconoscenza nei loro confronti per avermi coinvolto in questo omaggio al comune Maestro ed Amico.

Splendida ed evocativa l'immagine prescelta per arricchire la "locandina" di questo nostro sentito tributo. L'opera pittorica di Giovanni Fattori – un uomo, in riva al mare, che scruta la linea dell'orizzonte – richiama alla mente le parole di Edoardo Galeano: l'orizzonte quale metafora dell'utopia; traguardo irraggiungibile al quale più ci si crede di avvicinarsi e più ci se ne allontana.

Questo formidabile spunto immaginifico, per riflettere sulle logiche e le esperienze del processo penale, guardando all'opera di Enrico Marzaduri, ci induce a volgere il nostro sguardo – proprio come quell'uomo in riva al mare raffigurato da Fattori – verso un orizzonte incerto e a chiederci della validità della metafora di Galeano. Calando la riflessione nello specifico tema dei valori fondanti il "giusto processo" – sempre seguendo le traiettorie della logica e dell'esperienza e guidati dall'insegnamento di Enrico Marzaduri –, occorre domandarsi, pertanto, se ciò si traduca nell'amara ricognizione di un'utopia.

---

* Contributo destinato al volume *Logiche ed esperienze del processo penale. Per Enrico Marzaduri*, a cura di B. Galgani, D. Negri e S. Ruggeri.

2. Le mie poche parole prendono spunto da uno scritto del 2004: "*Riflessioni minime sul 'Giusto processo' penale*"[1]. In tale contributo, Enrico Marzaduri spiegava come, a distanza di qualche anno dalla sua costituzionalizzazione, la ricerca del "giusto processo" non fosse finita; come questo percorso, da condurre lungo tornanti spesso assai impervi, fosse solo avviato.

Nel ricordare che, al di là della valenza semantica della formula impiegata – suonante più quale *slogan* accattivante, retorico e neutro[2] –, ogni modello processuale non può che ritenersi "giusto" per chi lo adotta[3], interveniva nel dibattito sulla natura "oggettiva" o "soggettiva" delle garanzie incluse nel nostrano protocollo costituzionale del "giusto processo": tema assai dibattuto all'epoca, e che vedeva – e vede tutt'ora – posizioni in totale contrapposizione ideologica.

Enrico Marzaduri, a tal proposito, propendeva per la dimensione "oggettiva" dell'equità processuale. Una dimensione coerente con la declinazione semantica della formula prescelta nella nostra Costituzione: il "giusto processo" regolato dalla legge, quale espressione della stratificazione costituzionale della scelta epistemologicamente "rivoluzionaria", adottata attraverso il codice di rito del 1988, di difficile sedimentazione culturale e ideologica ed oggetto di immediate resistenze e proditori ribaltamenti; manifestazione "qualificata" della volontà del legislatore di riappropriarsi della sua funzione di organo preposto all'individuazione delle prescrizioni che regolano le cadenze del processo[4], senza l'incubo di un'ulteriore opera demolitrice da parte della Corte costituzionale[5]; formula e contenuto ideati nel 1999, quindi, per porre

[1] Scritto pubblicato su Aa.Vv., *Nuove forme di tutela delle situazioni soggettiva nelle esperienze processuali. Profili pubblicistici*, Milano 2004, 283 ss., volume che raccoglie gli Atti di un incontro di studi, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuspubblicistiche "T. Martines", svoltosi a Messina il 26.09.2003.

[2] Così V. Grevi, *Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive*, Milano 2000, 312.

[3] P. Ferrua, *Il "giusto processo"*, Bologna 2012, 108.

[4] Si è sostenuto (v., per tutti, N. Trocker, *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, a cura di M.G. Civinini-C.M. Verardi, Milano 2001, 40) che l'esplicita introduzione di una riserva di legge processuale possa essere intesa come l'affermazione di un limite alla giurisprudenza "creativa" della Corte costituzionale, nel senso che «il legislatore deve avere la possibilità di disegnare regole del procedere senza l'incubo della censura di illegittimità». Non condivide tale impostazione M. Cecchetti, voce *Giusto processo (dir. cost.)*, in *Enc. dir.* 2001, 614, perlomeno per la parte in cui si pretenda di rinvenire un limite alla possibilità di interventi "manipolativi" della Corte costituzionale nella semplice previsione di una riserva di legge. Sarebbero due le obiezioni da sollevare a tale ragionamento: «se si ritiene che in queste pronunce la Corte non "inventi" alcunché, ma si limiti a specificare qualcosa che era già compreso nel sistema normativo in vigore, nessun problema di rispetto della riserva di legge si può porre; se, al contrario, si ritiene che la Corte proceda ad una vera e propria "creazione" di diritto, allora queste pronunce sono qualificabili come "fonti", ma certamente non sono fonti secondarie e quindi non possono risultare escluse dalle materie riservate».

[5] Il riferimento è alla trilogia di pronunce (n. 24, n. 254 e n. 255) con le quali, nel 1992, la Corte costituzionale,

definitivamente al riparo (almeno così di auspicava) i principi fondanti del codice Vassalli dalle temperie di impetuosi e incessanti venti reazionari; il "giusto processo" quale coagulo, insomma, di valori epistemici capaci di dare effettività alla funzione cognitiva del processo penale e idonei a favorire il miglior accertamento possibile, per un'equità processuale da non intendere quale solo argine all'esercizio, altrimenti incontrollabile, del potere pubblico di accertamento.

Evidenti le ricadute di tale opzione: l'impossibilità, per queste garanzie costituzionalizzate, di soggiacere alla totale disponibilità da parte dell'imputato, secondo l'impostazione perorata, invece, dai sostenitori dell'equità processuale esclusivamente quale presidio di garanzie individuali[6]; l'improponibilità di un diritto al "giusto processo" quale fondamento per sviluppi normativi o ermeneutici unilaterali di tutela dell'accusato, tracimanti in compressioni degli interessi di altri soggetti (persone offese o testimoni) o in formalismi non funzionali a dare effettività al diritto che si intende tutelare.

La replica a chi ne rivendicava la sola natura "soggettiva" – sostenendo la altrimenti intollerabile compromissione di queste garanzie intese in tale dimensione – si fondava sull'osservazione che la concezione "oggettiva", diversamente dall'altra, non ne implica, comunque, l'esclusione ma ne comporta, di quella "soggettiva", l'assorbimento: «ciò che oggettivamente è connotato del processo diventa di per sé anche diritto dell'imputato, mentre non vale l'inverso»[7].

Potremmo dire di una vera e propria benefica duplicità funzionale dei valori condensati all'interno dell'art. 111 Cost. Si tratta di una *lectio*, infatti, in grado di rafforzare la tenuta dei canoni del "giusto processo", laddove una concezione monoculare, volta ad esaltarne la valenza quali esclusive espressioni di un diritto soggettivo, avrebbe finito paradossalmente per indebolirli, ponendoli in balìa del

abbattendo le paratie di separazione fra fase delle indagini e dibattimento, inferse un colpo micidiale al neonato modello processuale uscito dalla riforma del 1988. Per un'attenta analisi sulla rilevanza di questo passaggio nel quadro della evoluzione normativa del nostro sistema processuale v. R. Orlandi, *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, a cura di D. Negri-M. Pifferi, Milano 2011, 74 ss.

[6] E. Amodio, *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *CP* 2003, 1422, evidenzia come nel processo penale le garanzie costituirebbero esclusivamente dei limiti all'esercizio dei poteri dell'autorità e non potrebbero che fare capo all'individuo il quale rivendica la sua tutela davanti all'apparato giudiziario. Il concetto di "garanzia oggettiva" risulterebbe, pertanto, del tutto incompatibile con la tradizione liberale occidentale e frutto di una cultura inquisitoria, volta a collocare su un piano di primazia l'interessa statuale alla celere repressione dei reati rispetto alla tutela del singolo dagli abusi della pubblica autorità.

[7] Così P. Ferrua, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *QG* 2017, 110.

rischio di un loro affievolimento innanzi a insopprimibili e sempre incombenti istanze di difesa sociale.

3. Questa declinazione "oggettiva" dell'equità processuale – capace, comunque, di assorbirne al suo interno anche la natura "soggettiva" – coinvolge anche il canone della "durata ragionevole": da intendere, quindi, non solo quale garanzia ordinamentale, ma anche come diritto dell'imputato[8].

È bene, infatti, intendersi su di un punto. La tesi oggettiva non nega affatto la concezione della ragionevole durata come diritto dell'imputato: lo inserisce solo in una prospettiva più ampia, al fine di scongiurare le situazioni paradossali di un abusivo e incontrollato proliferare di "pseudo" garanzie difensive potenzialmente capaci di paralizzare, di fatto, il corso dei processi[9]; fermo restando, al contempo, che l'esigenza di un procedimento dalla durata "ragionevole" non troverebbe alcuna tutela qualora fosse in contrasto con l'interesse dell'imputato[10]. Al pari degli altri principi enunciati all'interno dell'art. 111 Cost., anche la durata ragionevole – nel degradante dimensionamento a semplice ed esclusivo diritto della parte – vedrebbe indebolita pericolosamente la propria «linea di resistenza contro gli attacchi alle garanzie difensive, proprio nella parte in cui illusoriamente si pretende di negare *a priori* ogni possibile conflitto tra queste e l'istanza di ragionevole durata»[11].

Enrico Marzaduri evidenzia, a tal proposito, come l'attributo della "ragionevolezza" varrebbe a conferire al requisito della durata – lungo le scansioni dell'intero *iter* processuale – la connotazione di un meta-valore: la "ragionevolezza" quale espressione della reciproca incidenza delle garanzie del giusto processo; una nota qualificante in grado di annichilire la tentazione di conferire al fattore temporale una dimensione autoreferenziale – per imporne, invece, la connessione non solo con gli altri valori rubricati all'interno dell'art. 111 Cost., ma anche con le altre garanzie espressamente

[8] E. Amodio, *Ragionevole durata del processo,* abuse of process *e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *DPP* 2003, 797 ss., ritiene arbitraria questa lettura della ragionevole durata; si tratterebbe di «una interpretazione che stravolge la gerarchia dei valori costituzionali e trasforma il principio dello *speedy trial*, sorto in funzione di garanzia dell'individuo contro gli abusi derivanti dal protrarsi ingiustificato del processo, in una sorta di congegno al servizio della difesa sociale, idoneo a prevalere sui diritti dell'imputato, con buona pace della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di tutte le altre Carte internazionali».

[9] Con l'avvertenza (v. *infra*) che spetta al legislatore la possibilità di predisporre strumenti a tutela dei tempi della giustizia per evitare simili situazioni (P. Ferrua, *Il "giusto processo"*, cit., 116 ss.).

[10] In questi termini G. Giostra, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari-Roma 2025, 83 ss.

[11] Così P. Ferrua, *La ragionevole durata*, cit., 111.

riconducibili alla sfera dell'individuo – e di adattarlo alla singolarità del caso concreto[12]. Così intesa, con espressione estremamente suggestiva, «ragionevole è (...) la durata che si realizza in antitesi agli opposti estremismi del velocissimo e del lentissimo»[13].

E non è tutto. In base al secondo periodo del co. 2 dell'art. 111 Cost. deve essere, inoltre, la legge ad «assicurare la ragionevole durata del processo»[14]. Il dettato normativo è formulato in modo diverso rispetto a quanto prescritto relativamente alle altre garanzie: «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale». La Costituzione, insomma, né prescrive che ogni processo debba, in ogni caso, celebrarsi entro tempi ragionevoli, né afferma che ogni soggetto ha il diritto ad un processo ragionevolmente rapido. La disposizione costituzionale si limita solo ad affidare al legislatore ordinario il compito di «assicurare che qualunque processo giurisdizionale abbia una ragionevole durata»[15].

L'invito rivolto al legislatore, anziché ai soggetti del processo, di assicurarne la ragionevole durata costituisce chiara indicazione di come l'imputato e il proprio difensore possano impiegare in senso distorsivo le garanzie, quale «riprova della superiorità etica dei valori liberali sotto la cui egida si svolge il processo penale»[16]. Ciò significa che, quando sussiste il diritto che si invoca – ossia, quando la richiesta abbia fondamento normativo –, l'abuso sta nel provvedimento del giudice che rigetta o dichiara inammissibile la domanda, non nella proposizione della stessa. Spetta, quindi, al legislatore – non potendo essere oggetto di censura l'uso, benché strumentale, di una garanzia – rimuovere l'*impasse* che ne rende possibile un impiego potenzialmente rovinoso per il processo[17].

Anzi: in un coagulo di principi per i quali non è sempre agevole trovare un punto di equilibrio attraverso il loro bilanciamento – all'interno di un catalogo che ne annovera alcuni «sofficientemente programmatici»[18] (quale potrebbe definirsi, appunto, quello della "durata ragionevole") ed altri che assumono i contorni di vere e proprie regole

[12] E. Marzaduri, *Riflessioni minime*, cit., 291. Parla di «valutazione caso per caso, in rapporto alle peculiari vicende dei diversi processi, circa la "ragionevolezza" della loro durata» V. Grevi, *Alla ricerca*, cit., 326.
[13] Le parole sono di E. Amodio, *Riforme urgenti per il recupero della celerità processuale*, in Aa.Vv., *Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva speditezza processuale*, Milano 2013, 3.
[14] La formula è conseguente al tipo di controllo svolto dalla Corte costituzionale; la quale non può sindacare la durata del singolo processo, ma esclusivamente disposizioni che prevedano tempi lunghi, inutili passaggi di atti da un organo all'altro, formalità superflue, non giustificate né da esigenze repressive né da garanzie difensive (così P. Ferrua, *La ragionevole durata*, cit., 109).
[15] Così, M. Cecchetti, *Il principio del "giusto processo"*, cit., 82.
[16] Queste parole sono di P. Ferrua, *La ragionevole durata*, cit., 114.
[17] Operazione non certo possibile, quindi, facendo ricorso alla "giurisprudenza creativa" (cfr. infra para. 5).
[18] Cfr. Corte cost., n. 88 del 2021.

(così da intendere, ad esempio, il contraddittorio) – proprio quello che rinvia all'esigenza di assicurare al processo una durata ragionevole è chiamato a svolgere una funzione sussidiaria. I «primari valori di giustizia» – funzione cognitiva del processo, imparzialità del giudice, diritto di difesa – restano, cioè, logicamente prioritari rispetto alla ragionevole durata e, nel loro contenuto essenziale, non possono cedere di fronte a tentazioni efficientiste[19].

La sussidiarietà del fattore "temporale" è da intendere, comunque, non in senso riduttivo, bensì quale elemento capace di dettare un ordine logico, una cadenza "ragionevole" nella definizione dei valori[20]: la durata ragionevole del processo come principio destinato ad operare quale collante della «ricerca ordinata (...) di verità»[21]; una durata del processo da considerare ragionevole «quando si estende per il tempo necessario alla ragionevole realizzazione di tutte le garanzie del giusto processo»[22].

Se il sistema giustizia che funziona è quello che si dipana in un arco temporale non eccessivo, le scansioni cronologiche che lo devono connotare sono pur sempre quelle capaci di preservare i valori, anche epistemici, che lo connotano. Se così non fosse il processo «da giardino dei diritti assumerebbe progressivamente le sembianze di un ufficio di ragioneria»[23].

4. Pur negando che la declinazione della durata ragionevole quale garanzia oggettiva fungesse da soluzione idonea a qualificarne, in una sorta di impetuoso rigurgito inquisitorio, la portata *contra reum*, Enrico Marzaduri avvertiva il rischio che una sua estemporanea e semplicistica traduzione in canone di "celerità processuale" potesse fungere da volano per una deriva efficientista del sistema. Riteneva «più che comprensibile la preoccupazione di chi vede nella concezione oggettiva della garanzia il pericolo che, in nome della speditezza processuale, si sacrifichi il diritto inviolabile alla difesa»[24].

---

[19] P. Ferrua, *Il "giusto processo"*, cit., 113 ss.
[20] In questi termini P. Ferrua, *La ragionevole durata*, cit., 112.
[21] E. Marzaduri, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 25.2022, 3, che richiama la "magnifica" definizione – così considerata da A. Camon, *Sfondi*, in Aa.Vv., *Fondamenti di procedura penale*, Padova 2020, 5 – di G. Capograssi, *Giudizio processo scienza verità*, Milano 1959, 73.
[22] Così G. Giostra, *Prima lezione*, cit., 84.
[23] Secondo l'efficace immagine offerta da G. Riccio, *La crisi della giustizia tra pressioni comunitarie e recessioni interne*, in *www.archiviopenale.it*, 14.10.2019, 3.
[24] Le parole sono di E. Marzaduri, *Riflessioni minime*, cit., 296.

Una preoccupazione, invero, mostratasi nel tempo giustificata in ragione del sempre più invasivo ricorso all'efficienza – intesa, appunto, come espressione di celerità processuale – quale parametro attraverso il quale misurare la funzionalità degli istituti processuali, sino al suo impiego come sinonimo della ragionevolezza della durata del processo. Di guisa che, quest'ultima, trasmodata in mero canone di celerità del procedere, diviene valore non facilmente compatibile con le garanzie processuali: l'una e gli altri divengono «per lo più obiettivamente alternativi, nel senso che spesso ai fine della rispettiva realizzazione si pongono tra loro in un rapporto di inversa proporzionalità»[25].

È bene, a tal fine, ricordare come nella giurisprudenza della Corte costituzionale il principio della durata ragionevole del processo sia stato spesso utilizzato/evocato, ancor prima della sua espressa costituzionalizzazione, ma senza l'aggancio ad un preciso indice normativo[26]: frequente, allora, il richiamo, nelle pronunce della Corte, al principio in parola quale espressione vuoi dell'art. 97, o dell'art. 101, o ancora dell'art. 25 Cost.

Attraverso questa equivoca commistione, nonostante avesse ripetutamente negato che il principio del buon andamento e dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia potesse fungere da parametro costituzionale riferibile al processo[27], in alcuni casi la Corte costituzionale aveva fatto ricorso al parametro dell'efficienza declinandolo come bene costituzionalmente rilevante: a volte espressamente menzionandola; altre volte inglobandola, implicitamente, nel principio della ragionevole durata.

Soprattutto nell'impostazione più datata, però, erano gli obiettivi del diritto – con il proprio coagulo di principi, valori, garanzie individuali e libertà fondamentali – a fungere da limiti fisiologici alla piena realizzazione di risultati improntati alla logica del massimo utile oggettivo. L'esigenza di superare «difficoltà di ordine pratico» e il «buon funzionamento della giurisdizione penale» – da intendersi quali sinonimi dell'efficienza –, benché degna di riconoscimento costituzionale e, quindi, meritevole

[25] Così V. Grevi, *Alla ricerca*, cit., 325 ss.

[26] La Corte cost., n. 388 del 1999, aveva, ad es., affermato che la "durata ragionevole" del processo poteva facilmente essere dedotta dalla stessa ragion d'essere della tutela cautelare e dal principio che la lunghezza del processo non dovesse andare a danno di chi ha ragione.

[27] È ricorrente, infatti, nella giurisprudenza costituzionale l'assunto secondo cui «il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto» (cfr. Corte cost., n. 84 del 2011; negli stessi termini, anche Corte cost., n. 65 del 2014, n. 272 e n. 408 del 2008).

di attenzione, non consentirebbe la compressione di altri primari ed essenziali valori[28]. Essa può al più incidere sul legislatore in chiave proattiva: secondo le coordinate sopra evidenziate, è a lui che compete trovare le soluzioni più appropriate, ferma restando l'assoluta intangibilità di altri valori costituzionali[29].

Anche laddove il riferimento all'efficienza del processo – nella dimensione di bene costituzionale – è risultato più nitido, «quale aspetto del principio di indefettibilità della giurisdizione», la Corte costituzionale ne aveva ancora precisato la funzione di concetto limite per il legislatore, la cui discrezionalità nella ricerca delle scansioni processuali cessa al momento in cui queste «si prestano a un uso distorto» fino a «determinare la paralisi della funzione processuale» e a «compromettere di fatto la funzione stessa del processo»[30]. Di qui la necessità di individuare soluzioni volte non già a impedire l'uso di un determinato istituto processuale – e, conseguentemente, l'eventuale annichilimento delle garanzie e dei valori ad esso collegati – bensì ad evitarne l'abuso.

Neanche l'avvento del nuovo *idolum teatri* della durata ragionevole[31] è valso, inizialmente, a mutare tale orientamento. La Corte, anzi, esprimendosi in termini ancora più rigorosi, ha escluso che l'esigenza di ridurre (in nome dell'efficienza) la durata del processo possa entrare in «comparazione» con il diritto di difesa. «Anche se inteso quale canone di "celerità processuale", anche se inserito in un contesto riferito alle caratteristiche obiettive della giurisdizione (...), con queste deve essere contemperato (...) alla luce dello stesso richiamo alla ragionevolezza (...) senza che possa fungere da scriminante per eventuali violazioni di altri parametri del giusto processo». Ciò in quanto quel che rileva «è esclusivamente la durata del "giusto"

[28] Cfr. Corte cost., n. 131 del 1996, dove si evidenzia il rilievo costituzionale del buon funzionamento della giustizia ma dell'impossibilità dello stesso di comprimere la «necessaria e prioritaria esplicazione del principio di imparzialità del giudice».

[29] Evidenziava, a tal proposito, M. Chiavario, *Garanzie individuali ed efficienze del processo*, in *CP* 1998, 1516, come occorresse individuare «dei punti-limite, al di là dei quali la pur essenziale esigenza di efficienza processuale non può andare a scapito delle esigenze di garanzia».

[30] Cfr. Corte cost., n. 10 del 1997, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 37 co. 2 Cpp, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

[31] Così definita da C. Santoriello, *Retorica dell'efficienza e giustizia penale attuale*, in *www.archiviopenale.it*, 23.2.2017, 5.

processo», atteso che «un processo non "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata»[32].

5. Queste confortanti prese di posizione dovevano, però, gradualmente cedere il passo alle svolte impresse – a distanza di poco tempo dalla costituzionalizzazione dei principi del giusto processo – dalla "smodata" reazione del diritto vivente; alla «grottesca inversione» di un rapporto che vede ormai il diritto vigente «ridotto a suddito della giurisprudenza» e posto all'inseguimento di «quello vivente, traducendolo in legge»[33], lungo traiettorie che hanno agevolato la progressiva attenuazione delle garanzie tipiche del processo accusatorio – conclamate dalla loro costituzionalizzazione all'interno dell'art. 111 Cost. – finendo per ibridarlo anche attraverso un'opera di evoluzione assiologica proprio del principio della "durata ragionevole".

Rileva Enrico Marzaduri come la scelta di porre sotto il medesimo tetto normativo, di natura costituzionale, i caratteri nucleari del contraddittorio processuale e la durata ragionevole si è, alla lunga, rivelata maldestra: ha favorito il sedimentarsi dell'idea che l'estensione operativa dell'uno (e degli altri canoni ad esso coordinati quali, ad esempio, l'immediatezza) comportasse la contrazione dell'altro; è stata sfruttata, in ottica destrutturante, dai detrattori della svolta epistemica introdotta nel 1988, in una subdola combinazione tra il rifiuto di quel metodo e la visione distopica della "durata ragionevole".

Di qui la lettura, consentita dall'attitudine espansiva del principio, della durata ragionevole alla stregua di una «regola precettiva e interpretativa a un tempo» posta a salvaguardia dei valori di rilievo costituzionale della effettività, efficienza ed economia della giurisdizione penale; principio in grado di elevare il fattore economico (l'economia processuale) ad asse portante della nuova lettura della norma. Una "regola" che ha favorito un'inaccettabile tendenza giudiziale a sostituirsi al legislatore, mediante interpretazioni *praeter legem* e discutibili prospettazioni *de iure contendo*; una "regola" capace di giustificare, ad esempio, il cospicuo ricorso al canone della preclusione processuale, da intendere quale «categoria (...) che assolve la funzione di

[32] In questi termini Corte cost., n. 317 del 2009, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 175 co. 2 Cpp, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", precludeva la restituzione del contumace, che non avesse avuto cognizione del processo, nel termine per proporre impugnazione, quando la stessa impugnazione fosse stata già proposta dal difensore.
[33] Secondo la icastica espressione di P. Ferrua, *Il modello costituzionale*, cit., 239.

scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende»; a fondare opzioni funzionali ad arrestare inopinate regressioni processuali; a congegnare ostacoli all'esercizio del diritto all'impugnazione[34]. Una svolta interpretativa, però, aspramente criticata da Enrico Marzaduri: «nel momento in cui si ritiene di poter attribuire a questo principio, inteso come principio dell'ordinamento ai sensi dell'art. 12 della Preleggi, un carattere immediatamente precettivo, il giudice sembra addossarsi un compito che è esclusivamente riferibile al legislatore»[35].

6. Come profeticamente paventato da Enrico Marzaduri, è così che la durata ragionevole, sfruttandone l'eccedenza assiologica, sulla scorta di un forzata sinonimia e del «rapporto privilegiato, se non esclusivo»[36] con l'efficienza – ormai assunta, quest'ultima, a parole chiave di ogni riforma processuale[37] se non, addirittura, elevata a scopo in sé del processo –, da valore sussidiario ha via via assunto un'autonomia precettiva dilagante: un *prius inter pares*, sì da legittimare «ragionevoli eccezioni» ai principi fondanti il modello processuale.

Benché la Corte costituzionale, in chiave prospettica, abbia subordinato l'esercizio di un tale potere al fatto che le deroghe operino «in presenza di meccanismi "compensativi" funzionali all'altrettanto essenziale obiettivo della correttezza della decisione», ha ammesso che il legislatore, «in funzione dell'esigenza,

[34] Sono istruttive, al riguardo, una sequela di sentenze della Cassazione a Sezioni unite: cfr. Cass. S. U. 31.8.2004 n. 18339, Donelli, sui rapporti fra appello cautelare del p.m. e nuova richiesta cautelare per lo stesso fatto, nei confronti dello stesso imputato; Cass. S.U. 28.6.2005 n. 34655, Donati, sui rapporti fra processo pendente e nuovo esercizio dell'azione penale contro la stessa persona e per lo stesso fatto; Cass. S.U. 20.12.2007 n. 5307/08, P.M. in proc. Battistella, sulle sequenze del controllo dell'imputazione riservato al giudice dell'udienza preliminare e sulla categoria dell'abnormità in fattispecie d'indebita regressione del procedimento; Cass. S.U. 31.1.2008 n. 6026, Huzuneanu, sui rapporti fra impugnazione del difensore, di fiducia o di ufficio, dell'imputato contumace e diritto di quest'ultimo alla restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione; Cass. S.U. 29.5.2008 n. 25695, P.C. in proc. D'Eramo, sull'esclusiva ricorribilità per cassazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 428 Cpp.; Cass. S.U. 27.2.2017 n. 8825, Galtelli, circa l'inammissibilità dell'appello per difetto dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

[35] Così E. Marzaduri, *Opinioni a confronto. Preclusioni processuali e ragionevole durata del processo*, in *Criminalia* 2008, 252.

[36] Le parole sono ancora di E. Marzaduri, *La Riforma Cartabia*, cit., 3.

[37] Il tema dell'efficienza della giustizia penale e della sua non agevole relazione con le garanzie individuali, proprio con riferimento alle scelte normative da travasare nella recente stagione di riforme, è analizzato, tra gli altri, da O. Dominioni, *Un conflitto endemico fra gli interessi di persecuzione penale e di efficienza giudiziaria*, in *PDP* 2020, 259 ss., nonché da G. Fiandaca, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in www.sistemapenale.it, 21.6.2021, 1 ss.

costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia penale», possa introdurre «ragionevoli eccezioni» anche a determinati principi[38]. Ha scalfito, così, l'idea che «nei suoi giudizi sulle leggi» la Consulta debba trarre le proprie direttrici unicamente dalla Costituzione e «solo quelle direttrici deve seguire, avendo cura di evitare anche scostamenti momentanei dai principi costituzionali»[39].

L'istanza efficientista, paludata dietro lo schermo costituzionale della salvaguardia della "durata ragionevole", si candida a prevalere ogni qualvolta sia possibile individuare meccanismi compensativi capaci di attenuare il *vulnus* arrecato al principio "in conflitto", altrimenti irrimediabilmente sacrificato[40]. Ciò a prescindere dal fatto che le scansioni processuali su cui si decida di intervenire in ottica "compensativa" «si prestino a un uso distorto» fino a determinare, come affermato in passato dalla stessa Corte, «la paralisi della funzione processuale» e a «compromettere di fatto la funzione stessa del processo»[41].

Quello avallato dai Giudici delle leggi è, tra l'altro, un itinerario assai pericoloso. Sperimentato in relazione al contraddittorio nella formazione della prova, attraverso la derubricazione dell'immediatezza a mero "simulacro", tale approccio ermeneutico tradisce la tendenza a curare le disfunzioni di sistema intervenendo sugli effetti, provando ad attenuarne l'impatto, anziché sulle cause che le hanno originate, tentando di eliminarle[42]. Si traduce, inoltre, in un'operazione selettiva ricca di insidie: propone di ancorare l'introduzione delle «ragionevoli eccezioni», sospinte da un insopprimibile afflato efficientista, all'effettiva idoneità del meccanismo in concreto

[38] Il riferimento è a Corte cost., n. 132 del 2019. Come si ricorderà, si trattava dei principi volti a massimizzare l'attitudine cognitiva del contraddittorio: nella specie si discuteva del «principio dell'identità tra giudice avanti al quale è assunta la prova e giudice che decide». Per una serrata critica a tale pronuncia v. P. Ferrua, *Il sacrificio dell'oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*, in *www.archiviopenale.it*, 11.6.2019, 1 ss.; O. Mazza, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, in *www.archiviopenale.it*, 11.6.2019, 1 ss.; D. Negri, *La Corte costituzionale mira a squilibrare il "giusto processo" sulla giostra dei bilanciamenti*, in *www.archiviopenale.it*, 11.6.2019, 1 ss.

[39] Così G. Lattanzi, *Costituzione e carcere. Il "viaggio nelle carceri della Corte costituzionale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22.10.2018, 2.

[40] Si tratta di un'impostazione interpretativa, invero, solo in apparenza contrastante con altre affermazioni della stessa Corte circa la valorizzazione della durata ragionevole quale componente dello statuto delle garanzie difensive dell'imputato, a fianco della presunzione d'innocenza dello stesso e del principio di legalità, di cui all'art. 25 co. 2 Cost. (Corte cost., n. 278 del 2020). È proprio attraverso tale omologazione, anzi, che la durata ragionevole si erge a *prius inter pares* riuscendo a prevalere sulle altre garanzie epistemiche del processo.

[41] Così è segnalato da Corte cost., n. 10 del 1997.

[42] Come evidenziato da G. Spangher, *La Giustizia (europea) 25% nella Relazione Lattanzi*, in *www.archiviopenale.it*, 5.7.2019, 1.

individuato per compensare il detrimento dei principi o delle garanzie processuali di volta in volta incisi. Il rischio è che sia proprio la logica economica a guidare anche tale *screening*, così consentendole di operare in una duplice direzione: quale parametro per saggiare l'opportunità di innestare le «ragionevoli eccezioni»; come criterio per sondare la capacità compensativa dei meccanismi individuati all'uopo.

7. Le sopraddette premesse proiettano riflessi poco confortanti sull'attualità e scarsamente rassicuranti sugli sviluppi futuri. L'esperienza ha favorito il sedimentarsi di una logica evolutiva del processo penale distopica rispetto alla sua fisiologica vocazione funzionale e pervasa da un istanza efficientista incontrollabile e continuamente alimentata.

Come evidenzia Enrico Marzaduri, esiste «un filo rosso che attraversa tutti gli interventi (...) rappresentato dalla riduzione dei tempi della giustizia», per la cui realizzazione occorrerebbe «preliminarmente (...) verificare il pieno rispetto di principi che costituiscono tutela delle ragioni sia dell'individuo che dell'ordinamento» [43]. D'altronde, come abbiamo visto, è stata la stessa Corte costituzionale a puntualizzare che quello carente sotto il profilo delle garanzie è un processo "non giusto", perché non conforme al modello costituzionale, qualunque ne sia la durata.

Se l'obiettivo è quello di costruire un «modello capace di pervenire ad un accertamento dei fatti sottoposti alla disamina dell'autorità giudiziaria che sia rispettoso delle garanzie individuali e al contempo in grado di fornire un risultato condivisibile da parte della comunità»[44], occorre domandarsi, però, cosa in effetti oggi chieda la nostra comunità; quale sia il prototipo di giustizia dalla stessa ritenuto credibile/affidabile. Siamo, insomma, sicuri che essa esiga il perseguimento della giusta decisione – tale perché filtrata da un equilibrato bilanciamento dei valori in gioco – quale unica risposta "credibile"? Che il prodotto atteso sia quello realizzato attraverso un percorso che preservi la funzione cognitiva del processo – senza odiose deroghe ai principi che ne informano l'equità lungo le coordinate dell'art. 111 Cost., per le inopinate contaminazioni di una esasperata ricerca della celerità processuale, ancorata a una forzata lettura della "ragionevole durata" – e che ponga al riparo dal rischio di decisioni inique? Siamo certi che la nostra collettività non veda come

[43] Le parole sono di E. Marzaduri, *La Riforma Cartabia*, cit., 4.
[44] Così, ancora, E. Marzaduri, *La Riforma Cartabia*, cit., 3.

credibile, invece, solo una giustizia penale in grado di sedare immediatamente istanze securitarie e repressive, assolvendo esclusivamente a «scopi eterogenei di difesa sociale e di tutela della collettività»[45]?

Oggi, in effetti, sembra emergere l'idea del processo penale come rimedio per sedare il senso di insicurezza che attanaglia la nostra comunità. In tale prospettiva, la sua cronica lentezza è percepita quale indice di incapacità dello Stato di contrastare adeguatamente i fenomeni criminali e, quindi, come cancrena da debellare ad ogni costo.

Di qui l'acuito senso di sfiducia dei cittadini per una giustizia penale non in grado di erigere, celermente, uno scudo protettivo ideale; di qui la tendenza a piegare la "durata ragionevole" a schermo di protezione dell'efficienza[46] e, in tal modo, a legittimare, sul suo altare, il sacrificio delle garanzie eminentemente epistemiche del processo penale.

È così che l'efficacia cognitiva – assicurata solo dal sinergico rapporto fra tutti i valori compendiati all'interno dell'art. 111 Cost. – trasmoda nell'efficienza cognitiva che esalta, tra l'altro, la capacità dimostrativa di quei congegni che meno implicano il rispetto dei canoni del giusto processo, assicurando una riduzione dello iato temporale fra condotta criminale e risposta punitiva. Un'efficienza cognitiva che rischia di tracimare in efficientismo punitivo[47], per una verifica giurisdizionale avviata sulla base di una "ragionevole previsione di condanna" da non esporre a defatiganti tentativi di falsificazione, idonei solo a minare la "durata ragionevole" del processo – per una ragionevolezza da calibrare in termini di "alta" celerità del procedere – e ad allontanare l'esercizio della potestà punitiva dello Stato; con un ritardo reso tollerabile, allora, solo per il tramite di vincoli cautelari declinati e percepiti quali rassicuranti anticipazioni della pena[48].

È così, pertanto, che il ripristino di un corretto rapporto fra i valori in gioco, che riassegni alla durata ragionevole il compito di scandire il *timing* di un efficace sviluppo cognitivo del processo penale secondo i paradigmi epistemici imposti dall'art. 111 Cost.,

---

[45] Così G. Riccio, *La crisi della giustizia*, cit., 2

[46] Per dirla con E. Amodio, *Riforme urgenti*, cit., 2, la durata ragionevole declina verso l'«ossimoro» della «garanzia oggettiva», quale espressione della «efficienza del processo» come «bene assicurato ai cittadini che reclamano protezione nei confronti della criminalità».

[47] Come sottolinea O. Mazza, *Il sarto costituzionale*, cit., 5, è ciò che avviene quando il fine diventa «l'istanza punitiva» o, come altrimenti detto, «l'efficienza repressiva».

[48] M. Ceresa Gastaldo, *Carcere senza accusa*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 26.7.2025, 5, evidenzia come ciò integri una sorta di «circolo vizioso perverso».

non può che passare da un convinto ribaltamento di prospettiva culturale. Per un approccio finalmente epurato dalle continue sollecitazioni securitarie degli ultimi anni e sottratto alle blandizie di un dilagante populismo giustizialista che tende/aspira a trasformare la durata ragionevole «in una sorta di *killer* delle garanzie»[49].

8. Se circa vent'anni fa Enrico Marzaduri segnalava come la ricerca del "giusto processo" non fosse ancora finita e, pertanto, fosse necessario proseguire lungo un percorso appena avviato, a distanza di cinque lustri dalla stratificazione costituzionale di principi che lo compendiano è facile rendersi conto quanto la strada da compiere sia ancora lunga e ricca di insidie.

Benché l'inserimento in Costituzione abbia rappresentato «un punto di partenza infungibile»[50], il rischio di un graduale «abbandono delle caratteristiche strutturali del nostro processo penale, anche di quelle consacrate a livello costituzionale, non sembra privo di concretezza»[51]. Assai fondato è il pericolo che senza una decisa contaminazione culturale del contesto sociale in cui sono destinati ad incidere e una convinta adesione da parte di coloro che sono chiamati a gestirli, quei principi finiscano per rimanere «trionfanti nella Costituzione e moribondi nella realtà»[52]. D'altronde, la vitalità di un modello non dipende tanto dal modo in cui è stato scritto, quanto dal modo in cui è vissuto.

È così che la riflessione ci riconsegna nitida l'immagine iniziale: quella dell'uomo in riva al mare che scruta l'orizzonte; l'idea di un cammino verso una meta irraggiungibile che si allontana ad ogni passo che muoviamo nella sua direzione; l'orizzonte come metafora dell'utopia; l'effettività del "giusto processo" quale approdo utopistico di questo tragitto.

Nulla, però, che debba indurci ad arrestare la marcia. Come evidenzia, ancora, Edoardo Galeano, proprio a questo serve l'utopia: a continuare a camminare in quella direzione. Gli insegnamenti di Enrico Marzaduri, c'è da esserne certi, continueranno a farci da guida illuminante lungo la via.

---

[49] Così, con preoccupata nettezza, E. Amodio, *Riforme urgenti*, cit., 2.
[50] Così E. Marzaduri, *Riflessioni minime*, cit., 298.
[51] Ancora E. Marzaduri, *La Riforma Cartabia*, cit., 28.
[52] È questa l'amara riflessione di P. Ferrua, *La lenta agonia del processo accusatorio a trent'anni dall'entrata in vigore: trionfante nella Carta costituzionale, moribondo nel reale*, in *PPG* 2020, 7 ss., in relazione al modello accusatorio che proprio nei principi del "giusto processo" trova il proprio fondamento ideale.